

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

4 aprile 2005, n. 185

Annulla in parte T.A.R. Sicilia – Catania: I Sezione, 12 ottobre 2002, n. 1690.

Il termine per l'impugnazione delle dichiarazioni di collegamento decorre dalla data di conoscenza dell'atto di proclamazione degli eletti.

È legittima, in quanto esercizio del potere delegato, la dichiarazione di collegamento da parte del soggetto autorizzato a presentare la lista.

Omissis.

La decisione appellata pretende incongruamente di applicare il principio (elaborato, peraltro, da una non pacifica né univoca giurisprudenza), della immediata impugnabilità di talune operazioni elettorali, tra le quali in particolare quelle concernenti l'ammissione di liste o di candidati, ad una fattispecie del tutto diversa quale è quella dell'ammissione dell'apparentamento di una lista con un candidato sindaco.

Ed invero, anche a voler ammettere l'immediata lesività del provvedimento di ammissione (al pari di quello di esclusione) di una lista dalla competizione elettorale, tale da comportare un potenziale pregiudizio sia ai candidati delle altre liste in competizione sia ai cittadini elettori che intendano sostenere con il proprio voto taluna di tali liste, ad analoga conclusione non può evidentemente pervenirsi con riguardo alle dichiarazioni di apparentamento, di per sé neutre rispetto all'andamento della consultazione elettorale, fin tanto che non ne sia reso noto l'esito attraverso la proclamazione degli eletti.

A riprova dell'assunto valga il rilievo che, nel caso all'esame, risultano promiscuamente impugnate dichiarazioni di apparentamento rese da liste appartenenti a schieramenti politici diversi e in qualche caso fra loro contrapposti, in favore di una pluralità di candidati sindaci: il che vale di per sé a dimostrare come l'effetto lesivo di tali operazioni preliminari non possa venire altrimenti in evidenza se non in esito all'acquisita conoscenza del responso definitivo del voto.

Né può accedersi alla tesi del Tribunale secondo cui l'interesse fatto valere in giudizio sarebbe quello, meramente strumentale, al corretto svolgimento della consultazione elettorale, dovendosi al contrario ritenere, sia con riguardo alla posizione del cittadino elettore sia (a maggior ragione) con riferimento a quella del candidato non eletto, che l'interesse azionato sia quello al conseguimento di un esito elettorale conforme alle proprie aspettative. Ne consegue che il termine per proporre impugnazione non può nella specie decorrere da data anteriore a quella in cui, attraverso la proclamazione degli eletti, l'interessato ha acquisito piena e legale conoscenza dell'esito sfavorevole della consultazione.

Omissis.

4. Una volta ritenuta la ricevibilità del ricorso *in parte qua*, per ragioni di economia processuale si può prescindere in questa sede dall'esame della tuttora dibattuta questione relativa all'esistenza o meno di un onere di immediata impugnazione dei provvedimenti di ammissione di singole liste, posto che le relative doglianze (in parte coincidenti con quelle proposte avverso le dichiarazioni di apparentamento) risultano comunque infondate nel merito.

4.1. Con un primo gruppo di censure, parte ricorrente assume l'illegittimità delle dichiarazioni di apparentamento relative alle liste "...", "...", "...", "...", in quanto rese da soggetti diversi dal delegato del responsabile generale del partito, cui competerebbe in via esclusiva il relativo potere.

Le doglianze sono prive di pregio in quanto, per tutte le liste suindicate ad eccezione di "...", il soggetto delegato alla presentazione si è correttamente avvalso del potere di subdelegare il potere relativo alla dichiarazione di apparentamento ai soggetti che concretamente hanno reso tali dichiarazioni. In materia elettorale in mancanza di divieto normativo o di divieto contenuto nella stessa delega, il potere di subdelega rientra, infatti, tra le modalità di esercizio del potere delegato e di esso nella specie si sono correttamente avvalsi i soggetti designati dai responsabili generali di partito (in senso conforme, Cons. Stato, V, 25 maggio 1998, n. 688).

Omissis.

4.2. Un secondo gruppo di censure deduce la nullità per mancanza di oggetto delle dichiarazioni di apparentamento rese dai delegati di alcune liste ("...", "...", "...", "...", "...", "...", "...", "...") e/o della convergente

dichiarazione resa dal candidato sindaco in data antecedente alla formale presentazione delle liste oggetto della dichiarazione di collegamento.

Anche tale censura è destituita di fondamento, non imponendosi da parte del legislatore l'antiorità o contemporaneità della presentazione della lista rispetto alle convergenti dichiarazioni di apparentamento, ma soltanto il compimento dei relativi adempimenti procedurali, quale che ne sia la sequenza temporale, entro un unico termine finale, nella specie pacificamente rispettato.

Omissis.